

R E G O L A M E N T O

DELLE SCUOLE PRIVATE ELEMENTARI

La S. Congregazione degli Studj in adempimento alle disposizioni contenute nella Costituzione di N. S. LEONE PP. XII. = *Quod Divina Sapientia* = anche relativamente alla sistemazione delle Scuole private elementari in Roma, e nello Stato Ecclesiastico ha emesso sullo stesso importante oggetto con approvazione di SUA SANTITÀ' il seguente Regolamento.

T I T O L O P R I M O

De' Maestri privati, e della loro approvazione.

1. Niuno da ora in poi potrà aprire scuola privata anche gratuita in Roma, e nello Stato Ecclesiastico senza la debita licenza.
2. S'intenderà aperta una scuola privata ogni volta che si aduneranno nello stesso luogo più di tre persone per essere istruite nelle lettere, e nelle scienze.
3. La licenza di aprire scuola privata elementare si accorderà in Roma dall' E'no Sig. Card. Vicario, e nelle Città, ed altri luoghi dello Stato dai Vescovi o dagli Ordinarij. Per scuole elementari s'intendono quelle il di cui insegnamento non si estende oltre ciò che è prescritto nell' Art. 16.
4. L'E'no Sig. Card. Vicario in Roma, ed i Vescovi nello Stato, volendo oltre le dette Scuole elementari approvare alcun'altra Scuola privata, ne daranno partecipazione alla S. Congregazione degli Studj. Si eccettuano le Scuole private per la istruzione de' Chierici, intorno alle quali sarà in facoltà di ciascun Vescovo prendere liberamente quelle providenze, che giudicherà più opportune.
5. Ogni licenza si darà in iscritto a forma di lettere patenti, e dovrà rinnovarsi ogni anno interdetta la facoltà di dare licenze a tempo più lungo o indeterminato.
6. Chiunque aprirà scuola privata senza la debita licenza, ovvero scorso il termine della medesima proseguirà a far scuola senza averne ottenuta la conferma, sarà punito colla privazione temporanea, o perpetua dell' ufficio secondo la diversità de' casi.
7. Non si accorderanno le licenze se non a quelle persone le quali con legittimi documenti comproveranno
 1. di essere native dello Stato, o di avervi acquistato il domicilio legale,
 2. di essere di onesti natali, e di avere compiuto almeno l'età di anni 21. esibendone la fede del Battesimo,
 3. di aver sempre dato saggio di religione, e di buoni costumi,
 4. di non essere mai state inquisite per qualsivoglia delitto, e di non avere esercitato alcun arte vile,
 5. di non essere affette di alcuna malattia che possa comunicarsi, e si avrà anche in vista di non ammettere persone, le quali per notevole deformità di corpo non siano per riscuotere dagli Scolari il dovuto rispetto.
8. Oltre di ciò il Concorrente dovrà dar prova della sua idoneità ad insegnare per mezzo dell'esame, che si farà da tre persone da deputarsi in Roma dall' E'no Sig. Card. Vicario, e nelle Città, e luoghi dello Stato dai Vescovi.
9. Si procurerà di affidare per quanto è possibile le Scuole private de' fanciulli a Sacerdoti, o ad altre persone non conjugate.
10. Ogni Maestro approvato prima di assumere l' esercizio della Scuola dovrà fare alla presenza dell'E'no Sig. Card. Vicario, o del Vescovo, ovvero di altra persona Ecclesiastica deputata dai medesimi la *professione di Fede* secondo la formola prescritta da Pio IV., e la dovrà ripetere ogni anno alla rinnovazione della *Patente*.
11. Alle prescrizioni degli articoli precedenti saranno soggetti i Maestri *coadjutori* ossia i *sotto-Maestri*, i quali però non avranno diritto nè di succedere al Maestro, nè di ritenere scuola separata senza avere riportato la patente di *Maestro*.

T I T O L O S E C O N D O

Delle Scuole, e materie della istruzione elementare.

12. Ogni Scuola dovrà avere una giusta distanza dalle altre. In Roma si manterrà l' antica legge della distanza di cento canne Architettoniche, e non sarà fatta eccezione se non in qualche caso, in cui concorrano speciali motivi da esaminarsi dall' E'no Sig. Card. Vicario. Nelle altre Città e Luoghi dello Stato i Vescovi determineranno la distanza secondo le circostanze locali, e il loro prudente arbitrio.
13. Non sarà permesso ad alcun Maestro di cambiare il luogo ove ritiene la scuola senza una espressa licenza del Vescovo o del suo Deputato.
14. Le camere destinate alle Scuole dovranno essere ampie, e fornite di panche in proporzione del numero degli Scolari, ventilate, abbondanti di luce, lontane dalle fessure, e da altri luoghi clamorosi, separate, e libere da qualunque uso domestico, e corredate di ogni comodo necessario: sarà cura dei Maestri di tenere le Scuole colla dovuta decenza, e pulizia.
15. In ciascuna Scuola vi sarà la immagine del Nostro Divin Redentore GESU' CRISTO, e della Sua SS'na Madre MARIA.
16. Nelle Scuole private elementari s'insegnerà
 1. La Dottrina Cristiana,
 2. Leggere e scrivere,
 3. C...

29. I Maestri si concerteranno coi Parrochi o Rettori delle Chiese circonvicine, affinché i Fanciulli per quanto sia possibile abbiano il comodo di sentire la S. Messa ogni mattina. I Maestri, o i Sotto Maestri invigileranno attentamente, che i Giovani assistano alla Messa con ogni modestia e devozione, e si confessino almeno una volta il mese.

30. Nel dopo pranzo al fine della Scuola si reciteranno gli Atti delle Virtù Teologiche, e nei giorni di Mercoledì e Sabato le Litanie della B. Vergine.

31. I Maestri si troveranno sempre presenti nella Scuola all' ingresso degli Scolari, nè potranno allontanarsene neppure per brevissimo tempo senza una grave necessità, nè gioverà a scusarli il pretesto di lasciare in loro vece il sotto-Maestro.

32. In caso di malattia il Maestro dovrà avvisarne entro il termine di tre giorni il Deputato affinché provveda durante la malattia all' esercizio della Scuola, destinandovi persona di sua fiducia da gratificarsi dallo stesso Maestro. Nè per ragione di malattia, nè per qualunque altro motivo il Maestro senza permesso del Vescovo, o del Deputato potrà valersi di qualsivoglia persona a supplire le sue veci.

33. Il Maestro dovrà fare osservare nella Scuola il più esatto silenzio, ed il buon ordine, ed userà la più grande vigilanza sopra il costume degli Scolari. Attenderà ancora a quella parte di educazione, che riguarda la buona creanza, affinché i fanciulli si avvezzino dalla prima età a fuggire certi modi di conversare, e di parlare improprij, o indecenti, ed a questo effetto si farà uso in ogni Scuola di un libro, che contenga i precetti corrispondenti, da leggersi ogni Settimana in un giorno determinato.

34. I Maestri nelle punizioni che crederanno necessarie correggeranno i loro Scolari con mortificazioni o altre penitenze discrete, guardandosi sempre da ogni maniera mal misurata e molto più dalle parole oltraggiose o indecenti. Potranno ancora in qualche caso fare uso moderato della sferza formata di semplici funicelle senza nodi percuotendo la palma delle mani, restando vietato qualunque altro castigo sulla persona; e saranno strettamente responsabili di qualunque contravvenzione, specialmente poi nel caso, che in qualsivoglia modo venissero a nuocere alla tenera complessione de' fanciulli.

35. Se il castigo non giova alla emendazione di uno Scolare, e specialmente se per il cattivo esempio o scostumatezza recasse nocimento agli altri, il Maestro dovrà darne parte al Deputato o per escluderlo dalla Scuola, o per prendere altre opportune providenze secondo i casi.

36. Le Scuole private incominceranno il dì 5. Novembre, e continueranno in tutti i giorni dell' anno eccettuati i seguenti,

1.° Le Domeniche, ed altri giorni Festivi di precetto.

2.° I Giovedì di ogni settimana nella quale non s'incontri altro giorno di vacanza.

3.° Le Feste Natali, cioè dal dopo pranzo del dì 24. Dicembre fino al giorno due Gennajo esclusivamente.

4.° Gli ultimi tre giorni di Carnevale, e la mattina del giorno delle Ceneri.

5.° I sei giorni dal Giovedì Santo al Martedì dopo Pasqua.

6.° Li tre giorni delle Pentecoste.

7.° E i venti giorni delle Ferie Autunnali, cioè dalli 15. Ottobre alli 5. Novembre.

37. Le Scuole dureranno tre ore nella mattina, e tre nel dopo pranzo: l'ora in cui dovranno aver principio si stabilirà dai Vescovi secondo la varietà delle stagioni, de' climi, e di altre circostanze locali.

T I T O L O Q U I N T O

Delle Scuole delle Fanciulle.

38. Niuna Donna potrà aprire Scuola senza la Patente, o sia l' approvazione in iscritto da darsi *ad annum* dall' E'no Sig. Card. Vicario in Roma, e dai Vescovi nelle loro Città e Diocesi, e alla fine di ogni anno dovrà ottenerne la conferma altrimenti sarà soggetta alle pene stabilite nell' Art. 6.

39. Non si ammetterà alcuna per Maestra che non abbia almeno compiuto l'età di anni 21., e non faccia costare della sua nascita, educazione, e specchiata onestà per mezzo di attestato del proprio Parroco.

40. Oltre di ciò niuna Maestra sarà approvata, se prima per mezzo di esame da farsi da persone deputate dal Vescovo non avrà dato saggio di essere istruita nella dottrina cristiana in maniera che sia abile ad insegnarla, ed a spiegarla alle Fanciulle, adattandosi alla loro capacità.

41. Le Scuole delle Maestre in Roma dovranno secondo l'antico uso distare trenta canne architettoniche l'una dall'altra, salva all' E'no Sig. Card. Vicario la facoltà di permetterle in qualche caso particolare e per giusti motivi ad una distanza minore.

42. Si lascia al prudente arbitrio dei Vescovi nello Stato il determinare quelle distanze, che crederanno più opportune, secondo le circostanze de' Luoghi.

43. Le Maestre insegneranno la Dottrina Cristiana, e i lavori da donna. Volendo insegnare anche a leggere, e a scrivere ne dovranno riportare una speciale approvazione.

44. L' E'no Sig. Card. Vicario in Roma ed i Vescovi nello Stato potranno secondo la loro prudenza permettere a qualche Maestra di ricevere alla scuola fanciulli,

5. di non essere affette di alcuna malattia che possa comunicarsi, e si avrà anche in vista di non ammettere persone, le quali per notabile deformità di corpo non siano per riscuotere dagli Scolari il dovuto rispetto.

8. Oltre di ciò il Concorrente dovrà dar prova della sua idoneità ad insegnare per mezzo dell'esame, che si farà da tre persone da deputarsi in Roma dall' Eño Sig. Card. Vicario, e nelle Città, e luoghi dello Stato dai Vescovi.

9. Si procurerà di affidare per quanto è possibile le Scuole private de' fanciulli a Sacerdoti, o ad altre persone non conjugate.

10. Ogni Maestro approvato prima di assumere l' esercizio della Scuola dovrà fare alla presenza dell'Eño Sig. Card. Vicario, o del Vescovo, ovvero di altra persona Ecclesiastica deputata dai medesimi la *professione di Fede* secondo la formola prescritta da Pio IV., e la dovrà ripetere ogni anno alla rinnovazione della *Patente*.

11. Alle prescrizioni degli articoli precedenti saranno soggetti i Maestri coadjutori ossia i *sotto-Maestri*, i quali però non avranno diritto nè di succedere al Maestro, nè di ritenere scuola separata senza avere riportato la patente di *Maestro*.

TITOLO SECONDO

Delle Scuole, e materie della istruzione elementare.

12. Ogni Scuola dovrà avere una giusta distanza dalle altre. In Roma si manterrà l' antica legge della distanza di cento canne Architettoniche, e non sarà fatta eccezione se non in qualche caso, in cui concorrano speciali motivi da esaminarsi dall' Eño Sig. Card. Vicario. Nelle altre Città e Luoghi dello Stato i Vescovi determineranno la distanza secondo le circostanze locali, e il loro prudente arbitrio.

13. Non sarà permesso ad alcun Maestro di cambiare il luogo ove ritiene la scuola senza una espressa licenza del Vescovo o del suo Deputato.

14. Le camere destinate alle Scuole dovranno essere ampie, e fornite di panche in proporzione del numero degli Scolari, ventilate, abbondanti di luce, lontane dalle frottole, e da altri luoghi clamorosi, separate, e libere da qualunque uso domestico, e corredate di ogni comodo necessario: sarà cura dei Maestri di tenere le Scuole colla dovuta decenza, e pulizia.

15. In ciascuna Scuola vi sarà la immagine del Nostro Divin Redentore GESU' CRISTO, e della Sua SSiña Madre MARIA.

16. Nelle Scuole private elementari s'insegnerà

1. La Dottrina Cristiana,
2. Leggere e scrivere,
3. Gli elementi di lingua italiana,
4. I primi rudimenti della grammatica latina.
5. L' Aritmetica,
6. La Calligrafia, i principj di Geografia, e di Storia sacra e profana.

17. Nella patente dovrà esprimersi se il Maestro sia abilitato ad insegnare o tutto, o una parte determinata di ciò che si è indicato nell' Articolo precedente.

18. L'insegnamento della Dottrina Cristiana sarà comune a tutte le Scuole, e a tutte le Classi, e si farà uso del Catechismo del Bellarmino, o di altro approvato nella Diocesi, proporzionandone la istruzione alla capacità de' Giovanetti.

TITOLO TERZO

Dell' ammissione dei Fanciulli nelle Scuole.

19. Niun Fanciullo potrà essere ammesso alle Scuole se non avrà compiuti gli anni cinque di età, e non sia libero da qualunque male cutaneo, o altro che possa comunicarsi, e sopravvenendo ad alcuno tali malattie dovrà escludersi dalle Scuole fino alla perfetta guarigione.

20. Non potranno neppure riceversi quei Fanciulli, che per viziose abitudini, o per qualche altra grave mancanza fossero stati espulsi da altra Scuola, qualora non diano prove di emendazione a giudizio del Deputato.

21. Il Fanciullo dovrà esser presentato al Maestro dai Genitori o Parenti, e in mancanza di questi dai Tutori, o da altre persone che ne abbiano assunta la cura.

22. Ogni Scolare dovrà essere fornito dei libri, carte &c. necessarij per la propria istruzione, e frequentare la Scuola non solo con modestia, ma ancora con pulizia esteriore secondo la propria condizione.

23. Niun Maestro potrà ricevere un numero maggiore di sessanta Scolari, e quando il numero oltrepassi i trenta sarà obbligato a tenere il Sotto-Maestro approvato nel modo detto di sopra.

24. L'Eño Sig. Card. Vicario in Roma, e i Vescovi nello Stato secondo la diversità dei luoghi, e delle persone determineranno il *maximum*, ed il *minimum* dello stipendio mensile che il Maestro potrà esigere per ciascun fanciullo, che riceve alla Scuola, e decideranno economicamente ogni controversia che insorgesse tra Maestri, e Parenti, o Tutori degli Scolari sulle mensualità non pagate.

TITOLO QUARTO

Prescrizioni da osservarsi dai Maestri.

25. Ogni Maestro distribuirà i suoi Scolari in varie classi secondo la capacità di ciascuno. Assegnerà ad ognuno di essi un posto fisso nelle panche di quella classe a cui è addetto.

26. Dovrà iscrivere in un Registro il nome, cognome, età di ciascun Scolare, il nome de' suoi Genitori, la loro professione e domicilio, il giorno dell' ammissione, e la classe in cui è stato collocato.

27. Nello stesso Registro noterà i portamenti degli Scolari, le loro mancanze alla Scuola per avvisarne i Parenti, o gli altri che ne hanno cura, il giorno in cui uno Scolare abbia del tutto cessato d' intervenire alla Scuola, non che il motivo della sua partenza.

28. Si darà sempre principio alla Scuola con qualche preghiera, nella quale i Fanciulli dedicheranno al Signore tutte le opere della giornata, implorando gli ajuti della sua grazia.

F. CARD. BERTAZZOLI PREFETTO.

- 1.° Le Domeniche, ed altri giorni Festivi di precetto.
- 2.° I Giovedì di ogni settimana nella quale non s'incontri altro giorno di vacanza.
- 3.° Le Feste Nataliti, cioè dal dopo pranzo del 24. Dicembre fino al giorno due Gennajo esclusivamente.
- 4.° Gli ultimi tre giorni di Carnevale, e la mattina del giorno delle Ceneri.
- 5.° I sei giorni dal Giovedì Santo al Martedì dopo Pasqua.
- 6.° Li tre giorni delle Pentecoste.
- 7.° E i venti giorni delle Ferie Autunnali, cioè dalli 15. Ottobre alli 5. Novembre.
37. Le Scuole dureranno tre ore nella mattina, e tre nel dopo pranzo: l'ora in cui dovranno aver principio si stabilirà dai Vescovi secondo la varietà delle stagioni, de' climi, e di altre circostanze locali.

TITOLO QUINTO

Delle Scuole delle Fanciulle.

38. Niuna Donna potrà aprire Scuola senza la Patente, o sia l' approvazione in scritto da darsi ad annum dall' Eño Sig. Card. Vicario in Roma, e dai Vescovi nelle loro Città e Diocesi, e alla fine di ogni anno dovrà ottenerne la conferma altrimenti sarà soggetta alle pene stabilite nell' Art. 6.

39. Non si ammetterà alcuna per Maestra che non abbia almeno compiuto l'età di anni 21., e non faccia costare della sua nascita, educazione, e specchiata onestà per mezzo di attestato del proprio Parroco.

40. Oltre di ciò niuna Maestra sarà approvata, se prima per mezzo di esame da farsi da persone deputate dal Vescovo non avrà dato saggio di essere istruita nella dottrina cristiana in maniera che sia abile ad insegnarla, ed a spiegarla alle Fanciulle, adattandosi alla loro capacità.

41. Le Scuole delle Maestre in Roma dovranno secondo l' antico uso distare trenta canne architettoniche l'una dall'altra, salva all' Eño Sig. Card. Vicario la facoltà di permetterle in qualche caso particolare e per giusti motivi ad una distanza minore.

42. Si lascia al prudente arbitrio dei Vescovi nello Stato il determinare quelle distanze, che crederanno più opportune, secondo le circostanze de' Luoghi.

43. Le Maestre insegneranno la Dottrina Cristiana, e i lavori da donna. Volendo insegnare anche a leggere, e a scrivere ne dovranno riportare una speciale approvazione.

44. L' Eño Sig. Card. Vicario in Roma ed i Vescovi nello Stato potranno secondo la loro prudenza permettere a qualche Maestra di ricevere alla scuola fanciulli, e fanciulle promiscuamente.

45. Tali licenze si accorderanno sotto le due espresse condizioni,
1. che i Fanciulli si tengano separati dalle Fanciulle in maniera che non possano praticare, e addimesticarsi fra loro,
2. che i Maschi appena compiuti gli anni cinque debbano assolutamente escludersi dalla Scuola, non eccettuati i figli delle Maestre.

46. Dovranno le Maestre tenere il Registro a forma dell' Art. 26.

47. Similmente le Maestre saranno soggette alle altre disposizioni degli articoli precedenti in quelle cose che possono adattarsi alla diversità del sesso.

TITOLO SESTO

Della esecuzione del presente Regolamento.

48. In Roma, ed in tutte le Città e luoghi ove sono Scuole private l' Eño Sig. Card. Vicario, e gli Ordinarij deputeranno alcune persone a loro arbitrio, le quali abbiano la cura e direzione di tali scuole. Nelle Città popolate le Scuole medesime saranno ripartite fra più Deputati.

49. Per le scuole delle Maestre il Vescovo potrà, se lo creda, destinare in vece del Deputato una, o più Donne di specchiata prudenza, e capaci di adempiere un tale officio.

50. Dovranno i Deputati recarsi di tratto in tratto alle scuole per conoscere se i Maestri e le Maestre adempiano esattamente il loro dovere, e dovendoli ammonire di qualche mancanza si asterranno di farlo alla presenza degli Scolari. Se le ammonizioni non saranno sufficienti il Deputato ne farà rapporto al Vescovo che prenderà le convenienti providenze.

51. I Deputati invigileranno specialmente sulle massime, e sul costume non solo degli Scolari, ma anco de' Maestri e delle Maestre, ed avranno facoltà di esaminare i fanciulli per conoscere se siano istruiti nella Dottrina Cristiana, ed in tutto ciò che loro s'insegna nella scuola, e di farli passare da una classe inferiore alla superiore, e viceversa.

52. I medesimi invigileranno altresì che i Maestri, ed in specie le Maestre insegnino a recitare correttamente le Orazioni, e si astengano dallo spaventare i fanciulli, e dall' insinuare alla tenera età certi pregiudizj, e superstizioni che in vece di giovare pregiudicano moltissimo alla buona educazione.

53. Dopo un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento tutte le Licenze già accordate ai Maestri, ed alle Maestre private per qualunque tempo o determinato, o indeterminato non avranno più alcuna forza e vigore.

54. Chiunque vorrà dare lezioni in più case private dovrà ottenerne la permissione in iscritto dall' Eño Sig. Card. Vicario in Roma, e dai Vescovi nello Stato.

55. Apparterrà all' Eño Sig. Cardinale Vicario in Roma, ed ai Vescovi nello Stato non solamente di far eseguire il presente regolamento, d'interpretarlo, e di adattarlo ai casi particolari, ma ancora di farvi quelle addizioni che ciascuno di essi crederà più convenienti ai bisogni, ed agli usi della sua Diocesi.

56. In ogni scuola di fanciulli e di fanciulle si terrà sempre affissa una copia del presente Regolamento.

57. Qualunque trasgressione sarà punita dall' Eño Sig. Card. Vicario in Roma, o dai Vescovi nell' Stato colla sospensione, o privazione dell' officio di Maestro, o Maestra, ed anche con pene afflittive secondo la gravità de' casi.

Dato dalla S. Congregazione degli Studj li 26. Settembre 1825.

Giovanni Soglia Segretario.